DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1978

recante seconda modifica della decisione 78/360/CEE che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1369/78 (6), prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ;

considerando che alcuni Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 78/360/CEE della Commissione (7), modificata dalla decisione 78/707/CEE (8), a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ; che l'Irlanda ha chiesto l'autorizzazione di procedere anche alla vendita di 150 tonnellate di burro e che è in grado di garantirne la destinazione ; che è opportuno completare la predetta decisione onde dar accoglimento a tale domanda ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al paragrafo 2 dell'articolo 1 della decisione 78/360/CEE è aggiunta la menzione seguente :

Irlanda	150 tonnellate

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 17.
(5) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.
(6) GU n. L 166 del 22. 6. 1978, pag. 30.
(7) GU n. L 103 del 15. 4. 1978, pag. 35.
(8) GU n. L 238 del 30. 8. 1978, pag. 22.